



COMUNE DI MOIO DE' CALVI

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 28-04-2023

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA UNICA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:00, nella residenza municipale, convocato ai sensi di legge e regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Alessandro Balestra	Sindaco	Presente
Manuel Bosio	Consigliere	Presente
Elisa Siviero	Consigliere	Assente
Federico Zonca	Consigliere	Assente
Alberto Calvi	Consigliere	Presente
Carlo Turturro	Consigliere	Assente
Massimo Mainetti	Consigliere	Presente
Fulvia Balestra	Consigliere	Presente
Edoardo Sesini	Consigliere	Presente
Patrizia Buzzoni	Consigliere	Presente
Giambattista Gherardi	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 8	Totale assenti n. 3
----------------------	---------------------

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò.

Riconosciuta valida l'adunanza, l'Ing. Alessandro Balestra nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Immediatamente eseguibile

Il Sindaco illustra la proposta di conferma dell'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 “Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191” e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si istituì, a decorrere dall'1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e si conferì ai Comuni la potestà regolamentare di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali e di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 08/04/2022 avente come oggetto “Approvazione aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF anno 2022” dove veniva determinata l'aliquota unica di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,5%;

Atteso che l'articolo 1, comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, successivamente modificato dall'articolo 13, comma 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente che i Comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e nel rispetto del principio di progressività;

Considerato che la conferma dell'aliquota:

- a) mantiene in linea con gli anni precedenti la previsione di entrata del bilancio pluriennale 2022/2024;
- b) mantiene il bilancio di previsione in equilibrio economico e consentire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende perseguire;
- c) garantisce il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettano il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini di Almè e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, proporre di adottare il Regolamento comunale “Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.P.E.F.”, l'articolo 1 al fine di confermare l'aliquota unica in misura dello 0,5 % per l'anno 2023 come segue:

ART. 1

(ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.)

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite come di seguito e con decorrenza dal 1°

gennaio 2023:

<i>Aliquota unica addizionale I.R.PE.F. annuo</i>	<i>0,50 %</i>
---	---------------

Atteso che la stima del gettito 2023 emergente dalla specifica applicazione informatica messa a disposizione dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - all'indirizzo web https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/web/guest/ap_home, con le aliquote sopra indicate, mantiene il livello di gettito delle precedenti aliquote salvaguardando in modo adeguato il fabbisogno finanziario corrente del bilancio del Comune, senza alterarne gli equilibri;

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 52 *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”*

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. omissis.....;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e rilevato, conseguentemente, che vige la competenza residuale della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, esclusivamente per la modifica delle aliquote/tariffe purché non incidano sulla disciplina generale delle tariffe e sull'ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*, autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determinando, in ossequio a ciò, il conseguente differimento del termine

di approvazione delle modifiche regolamentari e delle aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F.;

Richiamato l'articolo 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4.033 del 28 febbraio 2014 con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante il Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Ravvisata, comunque, l'opportunità che venga data ulteriore informazione pubblica alle aliquote deliberate dal Consiglio comunale anche attraverso un'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune e della sezione Amministrazione trasparente;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 - lettera b) - n. 7 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, conservato agli atti unitamente alla presente proposta;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il parere favorevole del Responsabile del Servizio Unico in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività;

Visto l'articolo 42 - comma 2 - lettera c) - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 5, astenuti n.3 (Sesini, Buzzoni e Gherardi), contrari n. 0 resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. per le ragioni e motivazioni in premessa illustrate che qui abbiansi per riportate, la conferma del Regolamento comunale recante "*Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.PE.F.*"

ART. 1

(ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.)

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite come di seguito e con decorrenza dal 1° gennaio 2022:

<i>Aliquota unica addizionale I.R.PE.F. annuo</i>	<i>0,50 %</i>
---	---------------

2. di confermare, per le medesime ragioni e motivazioni illustrate in premessa, con efficacia e

decorrenza dal 1° gennaio 2023, l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura percentuali come riportate al precedente punto 1;

3. di trasmettere in via telematica per il tramite del portale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, entro i termini di legge;
4. di dare atto che il Responsabile dell'area unica provvederà, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali e a disporre, nel rispetto dei termini previsti, la pubblicazione del presente provvedimento sia sullo specifico sito web ministeriale che su quello istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 5 astenuti n.3 (Sesini, Buzzoni e Gherardi), contrari n. 0, il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Ing. Alessandro Balestra

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nunzio Pantò

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Alessandro Balestra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica** del presente atto.

Moio de' Calvi, 19-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Ing. Alessandro Balestra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, Il sottoscritto Ing. Alessandro Balestra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** del presente atto in relazione ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Moio de' Calvi, 19-04-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Ing. Alessandro Balestra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene pubblicata in data 29-05-2023 all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, mediante inserimento nel sito informatico www.comune.moiodecalvi.bg.it - sezione Albo Pretorio

Il Funzionario incaricato
F.to Claudia Milesi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n.267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nunzio Pantò